

prassicoop

Società cooperativa
Servizi Integrati per il Commercio e il Terziario
Architettura, Urbanistica, Consulting Engineering

Titolo: agenzia d'affari ed esercizio commerciale in sede fissa

Domanda: un soggetto titolare di esercizio di vicinato ha chiesto di poter esporre e porre in vendita merci di proprietà di terzi. Si chiede di sapere le norme che disciplinano tale tipo di attività e se la stessa possa essere condotta all'interno dell'esercizio di vicinato già attivo.

Risposta:

L'articolo 115 del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) prevede che non sia possibile aprire o condurre una agenzia pubblica d'affari senza apposita licenza rilasciata dall'autorità competente, individuata oggi nel Comune ove ha sede l'attività.

Secondo l'articolo 205 del Regolamento d'Esecuzione del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 6.05.1940 n. 635) rientrano nella nozione di agenzia pubblica d'affari le imprese comunque organizzate, che effettuino un'attività di intermediazione nell'assunzione o trattazione di affari per conto di terzi soggetti. In particolare vi rientrano i commissionari, i mandatari, i piazzisti, le agenzie per abbonamenti ai giornali, le agenzie teatrali, le agenzie di pubblicità.

Proprio nel decidere un caso relativo all'attività di diffusione di messaggi pubblicitari via radio, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire ulteriormente il concetto di agenzia pubblica d'affari, definendo in modo chiaro i confini della fattispecie. Il presupposto da cui partono i giudici della Cassazione è che l'elenco delle tipologie di attività che all'articolo 205 del Regolamento d'Esecuzione del T.U.L.P.S. individua quale agenzie pubbliche d'affari, non abbia carattere tassativo. Da un'interpretazione coordinata dell'articolo *testè* citato con la nozione di agenzia pubblica d'affari prevista dall'articolo 115 T.U.L.P.S., avendo riguardo alla finalità che dette norme intendono conseguire, la Cassazione ha ritenuto che “...*condicio sine qua non affinché scatti l'obbligo della licenza è che venga creata un'organizzazione, anche solo elementare, finalizzata allo svolgimento, in modo continuativo e professionale nonché a scopo di lucro, di un'attività intermedia di affari altrui. In base, peraltro, al comune significato dell'espressione, compie un'attività di intermediazione per la trattazione di affari altrui chi pone in essere, o comunque agevola, trattative finalizzate alla conclusione di detti affari, ponendo direttamente o indirettamente in contatto fra loro due o più soggetti determinati. ...*” (Cassazione Civile, sez. I, 28.08.2006 n. 18619).

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte, anche il Ministero dello Sviluppo Economico, con la recente risoluzione n. 0002726 del 15.03.2007, ha precisato che l'elemento fondante la nozione di agenzia pubblica d'affari di cui all'articolo 115 T.U.L.P.S., consiste nell'attività di intermediazione compiuta nella conclusione di affari altrui, che si verifica quanto un soggetto, ricevuta in carico determinata merce da altro soggetto che ne rimane proprietario ed è intenzionato a venderla, si adoperi al fine di trovare un compratore interessato, ricevendo una provvigione per la conclusione dell'affare procacciato. Secondo il Ministero, infatti, l'agenzia pubblica d'affari “...*Trattasi, quindi, di un'attività organizzata in forma di impresa, non occasionale, avente ad oggetto la prestazione di servizi, dietro corrispettivo, volti a favorire la conclusione di affari altrui. L'agente, dunque, resta estraneo all'affare concluso tra i due soggetti, benché almeno uno dei due sia indotto a concludere con un estraneo per la fiducia da lui ispirata. Questo aspetto meritevole di particolare attenzione, ha indotto il legislatore a sottoporre a tutela l'attività stessa con la previsione della licenza di polizia di cui all'art. 115 TULPS sopraccitato.*”.

prassicoop

Società cooperativa
Servizi Integrati per il Commercio e il Terziario
Architettura, Urbanistica, Consulting Engineering

Ciò detto, il rilascio della licenza di agenzia pubblica d'affari, così come tutte le licenze di polizia, è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui agli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. in capo all'interessato ed all'eventuale soggetto svolgente la funzione di rappresentante.

Si fa presente, con specifico riferimento alla licenza *ex art.* 115 T.U.L.P.S., come la stessa sia stata sostituita da una Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) di cui all'articolo 19 Legge 7.08.1990 n. 241.

L'esercizio dell'attività è subordinato alla preventiva verifica della sorvegliabilità dei locali, che dovrà essere effettuata dal Comune, solitamente delegando l'incombente al servizio di Polizia Locale.

L'attività di agenzia d'affari dovrà svolgersi in locali conformi alle disposizioni edilizie, igienico-sanitarie ed urbanistiche. Con riferimento a quest'ultimo punto, si ritiene che l'attività possa essere svolta in locali avente destinazione d'uso commerciale-terziario. Per quanto riguarda le ulteriori destinazioni d'uso, occorrerà verificare se le Norme Tecniche di Attuazione del vigente strumento urbanistico prevedano l'attività di servizio si come compatibile con dette altre funzioni.

L'articolo 116 T.U.L.P.S., prevede che il rilascio della licenza di agenzia pubblica d'affari possa essere subordinato al deposito di una cauzione da parte dell'interessato, che sarà svincolata una volta cessata dell'attività. Tale specifico obbligo, nonché l'ammontare della cauzione stessa, si ritiene debba essere previsto dal Comune con apposito provvedimento regolamentare.

Gli esercenti agenzie pubbliche d'affari, inoltre, dovranno richiedere e conservare copia di un documento di identità dei soggetti per conto dei quali prestano il servizio di intermediazione (art. 119 T.U.L.P.S.), nonché tenere un apposito registro delle operazioni (art. 120 T.U.L.P.S.) secondo le modalità previste dall'articolo 218 del Regolamento d'Esecuzione del T.U.L.P.S..

Infine, presso i locali d'esercizio dovrà essere tenuta esposta, oltre alla licenza, una tabella riportante le prestazioni che l'agenzia intende fornire al pubblico e le relative tariffe.

Nel caso concreto, un soggetto, già titolare di un esercizio commerciale per la vendita al dettaglio, intende altresì porre in vendita merci di proprietà di terzi soggetti, prestando la propria opera per trovare un compratore interessato, esponendo detti prodotti nel proprio negozio, compiendo, sostanzialmente, un'attività di intermediazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che detta attività configuri un'ipotesi di agenzia pubblica d'affari, come tale sottoposta al regime autorizzatorio di cui all'articolo 115 T.U.L.P.S..

La circostanza che presso i locali ove detta attività dovrà essere aperta, già sia svolta un'attività di vendita al dettaglio, non si ritiene di per sé ostativa al rilascio della licenza di cui all'articolo 115 T.U.L.P.S.. In tal senso si è espresso il Ministero dello Sviluppo Economico, il quale, con riferimento all'esercizio congiunto nei medesimi locali di attività di vendita e di somministrazione (quest'ultima ancora oggi sottoposta alla normativa di pubblica sicurezza), ha espresso il proprio parere favorevole (*cf.* Risoluzione 0000716 del 30.01.2008).